

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 10 dicembre 2007

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 14/2007

Oggetto: **Trasferte ai dipendenti**

Visto il diffuso ed eccessivo utilizzo che spesso viene fatto da parte dei Datori di lavoro dell'indennità di trasferta nei confronti dei propri dipendenti, andiamo a riepilogare, nuovamente, i presupposti per l'erogazione di tale istituto.

L'indennità di trasferta può essere erogata **solamente** al personale che, per ragioni di servizio e per il ruolo ricoperto, si reca al di fuori del comune di dove ha sede l'Azienda; vi sono tre tipi di rimborso ai dipendenti e cioè:

1. **analitico o a piè di lista**, che **prevede esclusivamente** il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione di idoneo documento fiscale (fattura ristorante, fattura albergo, ecc. ecc.);
2. **misto**, il quale prevede che possono essere rimborsate le spese, in parte dietro presentazione di idoneo documento fiscale e in parte in maniera forfetaria, in questo caso il tetto di esenzione giornaliero deve essere ridotto e cioè, premesso che tale tetto di esenzione è di € 46,48 giornalieri su territorio nazionale e di € 77,47 giornalieri su territorio estero, si riduce di 1/3 se viene rimborsato anche il vitto o l'alloggio - quindi l'esenzione sarà di € 30,98 in Italia e di € 51,65 all'estero - si riduce invece di 2/3 se vengono rimborsati il vitto e l'alloggio - quindi l'esenzione sarà di € 15,50 in Italia e di € 25,83 all'estero;
3. **forfetario**, che prevede solamente un rimborso, senza obbligo di presentazione di nessun idoneo documento fiscale (ovviamente, in caso di verifica, si tratta di dover comunque dimostrare in qualche modo che il soggetto si è recato in trasferta), il cui tetto di esenzione giornaliera è di € 46,48 in Italia e di € 77,47 all'estero; in questo caso si ribadisce che nessun altro tipo di rimborso può essere erogato, ad esclusione delle spese di viaggio o rimborso chilometrico.

Pertanto vi invitiamo ad attenervi scrupolosamente a quanto sopra detto, ricordandovi altresì che l'indennità di trasferta può essere erogata solamente nei casi previsti **e non anche per sostituire eventuali elementi retributivi individuali per raggiungere stipendi e/o retribuzioni pattuite**; il mancato rispetto delle norme, in caso di verifica da parte degli Organi di controllo, comporterebbe che tale indennità venga considerata retribuzione a tutti gli effetti, con i relativi recuperi contributivi e fiscali nei confronti dell'azienda, aumentati delle relative sanzioni. (Per questo argomento vedi anche Regolamento Studio/Cliente, a suo tempo consegnato e presente sul nostro sito nella sezione Bacheca).

Studio Peruzzi